




Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali

Aggiornamento e revisione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni

ALLEGATO V

Norme tecniche di attuazione

Distretto delle Alpi Orientali



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

ARTICOLO 1 – OGGETTO, CONTENUTI E FINALITÀ DEL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI

1. Il Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA), nel seguito “Piano”, è redatto, adottato e approvato quale stralcio del piano di bacino a scala distrettuale e interessa il territorio della Regione del Veneto e della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, nel seguito “Regioni”, nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 e nel rispetto del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche (PGUAP) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

2. Il Piano ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, tecnico-operativo e normativo che:

- individua e perimetra le aree a pericolosità idraulica, le zone di attenzione, le aree fluviali, le aree a rischio, pianificando e programmando le azioni e le norme d’uso sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato;
- coordina la disciplina prevista dagli altri strumenti della pianificazione di bacino presenti nel distretto idrografico delle Alpi Orientali.

3. Il Piano persegue finalità prioritarie di incolumità e di riduzione delle conseguenze negative da fenomeni di pericolosità idraulica ed esercita la propria funzione per tutti gli ambiti territoriali che potrebbero essere affetti da fenomeni alluvionali anche con trasporto solido.

4. Per il perseguimento delle finalità del Piano l’Autorità di bacino distrettuale può emanare direttive che individuano criteri e indirizzi per:

- a. la perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica e delle aree a rischio;
- b. la progettazione e l’attuazione di interventi di difesa per i dissesti idraulici;
- c. l’attuazione delle norme e dei contenuti del Piano.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini delle presenti norme si intende per:

- **“vulnerabilità”** propensione di un elemento (persone, edifici, infrastrutture, attività economiche) a subire danneggiamenti in conseguenza delle sollecitazioni indotte da un evento di certa intensità;
- **“pericolosità”** probabilità che un fenomeno di una determinata intensità si verifichi in un certo periodo di tempo e in una data area;

- **“rischio”** probabilità che un fenomeno naturale o indotto dall’attività dell’uomo possa causare effetti dannosi sulla popolazione, gli insediamenti abitativi e produttivi, le infrastrutture o altri beni in un certo periodo di tempo e in una data area;
- **“mitigazione”** intervento o insieme di interventi, strutturali o non strutturali, diretti a ridurre la probabilità di conseguenze negative derivanti da eventi di dissesto idraulico;
- **“area fluviale”** l’area del corso d’acqua morfologicamente riconoscibile o all’interno della quale possono svolgersi processi morfodinamici e di invaso che la caratterizza anche in relazione alla piena di riferimento, nonché l’area delimitata dagli argini di qualsiasi categoria anche se non classificati e/o in attesa di classifica o, in mancanza, da sponde e/o rive naturali o artificiali.

ARTICOLO 3 – ELABORATI DEL PIANO

1. Il Piano è costituito dai seguenti elaborati:

- a. *relazione generale* che definisce il sistema delle conoscenze dei bacini e le metodologie di classificazione utilizzate, illustra i criteri applicativi per la definizione della pericolosità e del rischio idraulico, espone le analisi effettuate, riporta il quadro delle azioni e delle misure strutturali e non strutturali di difesa con l’indicazione dei relativi costi determinati anche in via parametrica;
- b. *cartografia* che rappresenta le aree a pericolosità idraulica, le zone di attenzione, le aree fluviali, le aree a rischio, le altezze idriche;
- c. *normativa di attuazione* che contiene la disciplina da osservare nelle aree a pericolosità idraulica, nelle zone di attenzione, nelle aree fluviali, nelle aree non mappate allo stato delle conoscenze.

ARTICOLO 4 – CLASSI DI PERICOLOSITÀ E RISCHIO

1. Il Piano classifica il territorio esterno alle aree fluviali in funzione delle diverse condizioni di pericolosità, nonché in funzione delle aree e degli elementi a rischio, nelle seguenti classi:

- P3 (pericolosità elevata)
- P2 (pericolosità media)
- P1 (pericolosità moderata)
- R4 (rischio molto elevato)
- R3 (rischio elevato)
- R2 (rischio medio)
- R1 (rischio moderato)

ARTICOLO 5 – USO DEL TERRITORIO E CLASSI DI PERICOLOSITÀ E RISCHIO

1. Le classi di pericolosità e di rischio costituiscono condizioni di riferimento per le attività di trasformazione e uso del territorio.
2. Le classi di rischio costituiscono altresì riferimento per la programmazione degli interventi di mitigazione strutturali o non strutturali e per i piani di emergenza di protezione civile.
3. Le limitazioni e i vincoli posti dal Piano rispondono all'interesse generale di tutela degli ambiti territoriali considerati e di riduzione delle situazioni di rischio e pericolo, non hanno contenuto espropriativo e non comportano corresponsione di indennizzi.

ARTICOLO 6 – AGGIORNAMENTI DEL PIANO

1. Le previsioni del Piano possono essere oggetto di aggiornamento a fronte di:

- A.** errori materiali;
- B.** interventi di mitigazione;
- C.** nuove conoscenze a seguito di studi o indagini di dettaglio;
- D.** nuove situazioni di dissesto.

2. Nel caso di cui alla lettera **A)** il Segretario Generale dell'Autorità di bacino, acquisito il parere della Conferenza Operativa, provvede con proprio decreto all'aggiornamento di Piano. Il decreto ha effetto di aggiornamento dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La Regione competente assicura sul territorio adeguate forme di pubblicità.

3. Nel caso di cui alla lettera **B)**:

B1) le Regioni, a fronte di interventi da realizzare non compresi nell'allegato III del Piano e ai fini dell'acquisizione di un parere preventivo, presentano all'Autorità di bacino la documentazione di progetto e la valutazione delle nuove condizioni di pericolosità condotta sulla base della scheda tecnica allegata alle presenti norme (**All. A punto 1.1**);

- il Segretario Generale dell'Autorità di bacino convoca la Conferenza Operativa per l'acquisizione del parere preventivo sull'aggiornamento di Piano;

- ultimati i lavori il Segretario Generale dell'Autorità di bacino, acquisito il certificato di collaudo/regolare esecuzione e verificata l'effettiva corrispondenza delle opere eseguite alle indicazioni contenute nel parere espresso dalla Conferenza Operativa, provvede secondo le modalità di cui al punto **B2)**;

B2) il soggetto proponente, a fronte di interventi già realizzati, presenta all'Autorità di bacino una proposta di aggiornamento del Piano corredata dalla documentazione di collaudo/regolare

esecuzione e dalla valutazione delle nuove condizioni di pericolosità condotta sulla base della scheda tecnica allegata alle presenti norme (**All. A punto 1.1**);

- il Segretario Generale dell'Autorità di bacino, acquisito il parere della Conferenza Operativa e l'intesa della Regione territorialmente interessata, provvede all'emanazione del decreto di aggiornamento del Piano che viene trasmesso al Comune territorialmente interessato per l'affissione all'albo pretorio e per la raccolta delle osservazioni dei portatori di interesse che devono pervenire nel termine di 30 giorni. Le osservazioni pervenute, unitamente alla relata di avvenuta pubblicazione, vengono trasmesse all'Autorità di bacino a cura dell'amministrazione comunale nei successivi 15 giorni;

- il decreto di aggiornamento del Piano ha efficacia dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La Regione competente assicura sul proprio territorio adeguate forme di pubblicità.

4. Nei casi di cui alla lettera C):

- il soggetto proponente presenta all'Autorità di bacino una proposta di aggiornamento del Piano corredata dalla documentazione di supporto e dalla valutazione delle nuove condizioni di pericolosità condotta sulla base della scheda tecnica allegata alle presenti norme (**All. A punto 1.1**);

- il Segretario Generale dell'Autorità di bacino, acquisito il parere della Conferenza Operativa e l'intesa della Regione territorialmente interessata, provvede all'emanazione del decreto di aggiornamento del Piano che viene trasmesso al Comune territorialmente interessato per l'affissione all'albo pretorio e per la raccolta delle osservazioni dei portatori di interesse che devono pervenire nel termine di 30 giorni. Le osservazioni pervenute, unitamente alla relata di avvenuta pubblicazione, vengono trasmesse all'Autorità di bacino a cura dell'amministrazione comunale nei successivi 15 giorni;

- il decreto di aggiornamento del Piano ha efficacia dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La Regione competente assicura sul proprio territorio adeguate forme di pubblicità.

5. Nei casi di cui alle lettere B) C), qualora in esito alle osservazioni pervenute il decreto di aggiornamento si renda suscettibile di variazioni, il Segretario Generale dell'Autorità di bacino ne sospende la trasmissione alla Gazzetta Ufficiale e convoca la Conferenza Operativa per l'acquisizione del parere e dell'intesa della Regione territorialmente interessata.

6. Nel caso di cui alla lettera D) il Segretario Generale dell'Autorità di bacino, ove ritenga ne sussista la necessità, adotta con decreto immediatamente efficace le nuove ipotesi di perimetrazione individuandole come zone di attenzione ai sensi dell'articolo 9. Il decreto è trasmesso al Comune territorialmente interessato, agli organi di Protezione civile, alla Regione competente e al Ministero della Transizione Ecologica che lo porta a conoscenza della Conferenza Istituzionale Permanente nella prima seduta utile.

7. Le Regioni possono proporre modifiche agli interventi previsti nell'Allegato III del Piano. Il Segretario Generale dell'Autorità di bacino, valutata la coerenza della proposta rispetto alle modalità

operative illustrate nell'Allegato II del Piano, convoca la Conferenza Operativa per l'acquisizione del parere e provvede all'emanazione del decreto di aggiornamento dell'elenco degli interventi. Il decreto è trasmesso al Comune territorialmente interessato, agli organi di Protezione civile, alle Regioni competenti e al Ministero della Transizione Ecologica che lo porta a conoscenza della Conferenza Istituzionale Permanente nella prima seduta utile.

8. La valutazione delle nuove condizioni di pericolosità conseguente agli interventi di mitigazione comunicati dalle Regioni e già realizzati alla data di adozione del Piano, nonché alla realizzazione degli interventi di cui all'Allegato III del Piano, viene effettuata direttamente dall'Autorità di bacino, acquisito il certificato di collaudo/regolare esecuzione, secondo le modalità di cui al punto **B2**).

9. Ai fini dell'acquisizione dell'intesa di cui ai commi 3, 4, 5, l'Autorità di bacino e le Regioni definiscono specifiche modalità operative per garantire il tempestivo scambio di informazioni in fase istruttoria.

ARTICOLO 7 – DISPOSIZIONI COMUNI

1. Le previsioni contenute nei piani di assetto e uso del territorio si conformano alle disposizioni del presente Piano.

2. I Comuni territorialmente interessati attestano nel rilascio del certificato di destinazione urbanistica le eventuali classi di pericolosità e di rischio presenti.

3. Tutti gli interventi e le trasformazioni di natura urbanistica ed edilizia devono essere tali da:

a. migliorare o mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica, agevolare e comunque non impedire il normale deflusso delle acque;

b. non aumentare le condizioni di pericolo dell'area interessata, nonché a valle o a monte della stessa;

c. non ridurre complessivamente i volumi invasabili delle aree interessate tenendo conto dei principi dell'invarianza idraulica e favorire, laddove possibile, la creazione di nuove aree di libera esondazione;

d. non pregiudicare la realizzazione o il completamento degli interventi di cui all'Allegato III del Piano.

4. L'attuazione degli interventi e delle trasformazioni di natura urbanistica ed edilizia previsti dai piani di assetto e uso del territorio vigenti alla data di adozione del Piano è subordinata alla verifica della compatibilità idraulica secondo quanto disposto dagli articoli 9, 10, 11, 12 lett. e), 13, 14.

5. I piani di emergenza di protezione civile devono tener conto delle aree classificate dal Piano ai fini dell'eventuale aggiornamento e dell'individuazione di specifiche procedure finalizzate alla gestione del rischio.

6. Tutte le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio devono prevedere il piano di manutenzione.

ARTICOLO 8 – PERICOLOSITÀ IDRAULICA IN ASSENZA DI MAPPATURA

1. Le amministrazioni competenti alla redazione degli strumenti urbanistici e delle varianti verificano le condizioni di pericolosità idraulica del territorio per le aree non mappate dal Piano che siano:

a. soggette a dissesto idraulico per effetto di studi riconosciuti dai competenti organi statali o regionali, dai consorzi di bonifica o per effetto di specifiche previsioni urbanistiche;

b. affette da documentato allagamento da corso d'acqua o costiero anche in assenza di studi o specifiche previsioni urbanistiche.

2. Gli esiti della verifica, corredati dalla documentazione di supporto, vengono prontamente trasmessi all'Autorità di bacino ai fini dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 6 comma 6. La valutazione delle condizioni di pericolosità e del rischio viene operata d'ufficio dall'Autorità di bacino che provvede entro 90 giorni dalla notifica del decreto al Comune territorialmente interessato alla classificazione dell'area e alla trasmissione del decreto di aggiornamento del Piano alla Gazzetta Ufficiale.

3. Il decreto di aggiornamento del Piano ha efficacia dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La Regione competente assicura sul proprio territorio adeguate forme di pubblicità.

ARTICOLO 9 – ZONE DI ATTENZIONE IDRAULICA

1. Sono definite zone di attenzione le porzioni di territorio individuate in cartografia con apposito tematismo ove vi sono informazioni di possibili situazioni di dissesto e a cui non è ancora stata associata alcuna classe di pericolosità.

2. Le amministrazioni competenti alla redazione degli strumenti urbanistici e delle varianti subordinano le previsioni all'interno delle zone di attenzione all'avvenuto aggiornamento del Piano secondo le procedure di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c).

3. Fino all'avvenuto aggiornamento del Piano possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P3B e P3A secondo le disposizioni di cui all'articolo 12. L'attuazione degli interventi e delle trasformazioni di natura urbanistica ed edilizia previsti dai piani di assetto e uso del territorio vigenti alla data di adozione del Piano e diversi da quelli di cui all'articolo 12, è subordinata alla verifica della compatibilità idraulica condotta sulla base della scheda tecnica allegata alle presenti norme (**All. A punti 2.1 e 2.2**) garantendo comunque il non superamento del rischio specifico medio R2.

4. Le previsioni contenute nei piani urbanistici attuativi che risultano approvati alla data di adozione del Piano si conformano alla disciplina di cui al comma 3.

ARTICOLO 10 – AREE FLUVIALI

1. Nelle aree fluviali possono essere consentiti previa autorizzazione idraulica della competente amministrazione regionale, laddove prevista, esclusivamente interventi funzionali:

- a. alla navigazione interna e da diporto;
- b. all'utilizzo agricolo dei terreni;
- c. alla difesa o mitigazione del rischio;
- d. alla realizzazione di infrastrutture di rete/tecniche/viarie relative a servizi pubblici essenziali, nonché di piste ciclopedonali, non altrimenti localizzabili e in assenza di alternative tecnicamente ed economicamente sostenibili;
- e. alla realizzazione delle opere di raccolta, regolazione, trattamento, presa e restituzione dell'acqua;
- f. all'asportazione di materiale litoide per la regimazione e la manutenzione idraulica.

2. L'attuazione degli interventi di cui al comma 1 lett. c) d) e) che interferiscono con la morfologia in atto o prevedibile del corpo idrico è subordinata alla verifica della compatibilità idraulica condotta sulla base della scheda tecnica allegata alle presenti norme (**All. A punto 3.1**).

3. Fino alla predisposizione dei programmi di gestione dei sedimenti di cui all'articolo 117, comma 2-quater, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'Autorità di bacino fornisce alla competente amministrazione regionale il proprio parere in merito agli interventi di cui al comma 1 lett. f) che comportino un prelievo pari o superiore a 20.000 mc. Ai fini del rilascio del parere è richiesta la verifica della compatibilità idraulica condotta sulla base della scheda tecnica allegata alle presenti norme (**All. A punto 3.2**).

4. L'amministrazione regionale provvede direttamente alla programmazione e alla realizzazione di interventi sulle opere idrauliche nell'esercizio delle competenze a essa attribuite dalla legge.

5. Gli interventi di cui al comma 1 non devono comunque determinare:

- a. riduzione della capacità di invaso e di deflusso del corpo idrico;
- b. situazioni di pericolosità in caso di sradicamento o trascinarsi di strutture o vegetazione da parte delle acque.

ARTICOLO 11 – PREESISTENZE NELLE AREE FLUVIALI

1. Sul patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente possono essere realizzati previa autorizzazione idraulica della competente amministrazione regionale, laddove prevista, esclusivamente interventi di:

- a. demolizione senza possibilità di ricostruzione;

- b.** manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici, opere pubbliche o di interesse pubblico, impianti produttivi artigianali o industriali, impianti di depurazione delle acque reflue urbane;
 - c.** restauro e risanamento conservativo purché l'intervento e l'eventuale mutamento di destinazione d'uso siano funzionali a ridurre la vulnerabilità dei beni esposti;
 - d.** sistemazione e manutenzione di superfici scoperte, comprese rampe di accesso, recinzioni, muri a secco, arginature di pietrame, terrazzamenti.
- 2.** L'ampliamento di edifici esistenti e la realizzazione di locali accessori al loro servizio è consentito per una sola volta senza comportare mutamento della destinazione d'uso né incremento di superficie e di volume superiore al 10% del volume e della superficie totale ed è subordinato alla verifica della compatibilità idraulica condotta sulla base della scheda tecnica allegata alle presenti norme (**All. A punto 3.1**).
- 3.** Sono altresì consentiti gli interventi necessari in attuazione delle normative vigenti in materia di sicurezza idraulica, eliminazione di barriere architettoniche, efficientamento energetico, prevenzione incendi, tutela e sicurezza del lavoro, tutela del patrimonio culturale-paesaggistico, salvaguardia dell'incolumità pubblica, purché realizzati mediante soluzioni tecniche e costruttive funzionali a minimizzarne la vulnerabilità.

ARTICOLO 12 – AREE CLASSIFICATE A PERICOLOSITÀ ELEVATA (P3)

- 1.** Nelle aree classificate a pericolosità elevata, rappresentate nella cartografia di Piano con denominazione P3B, possono essere consentiti i seguenti interventi:
- a.** demolizione senza possibilità di ricostruzione;
 - b.** manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici, opere pubbliche o di interesse pubblico, impianti produttivi artigianali o industriali, impianti di depurazione delle acque reflue urbane;
 - c.** restauro e risanamento conservativo di edifici purché l'intervento e l'eventuale mutamento di destinazione d'uso siano funzionali a ridurre la vulnerabilità dei beni esposti;
 - d.** sistemazione e manutenzione di superfici scoperte, comprese rampe di accesso, recinzioni, muri a secco, arginature di pietrame, terrazzamenti;
 - e.** realizzazione e ampliamento di infrastrutture di rete/tecniche/viarie relative a servizi pubblici essenziali, nonché di piste ciclopedonali, non altrimenti localizzabili e in assenza di alternative tecnicamente ed economicamente sostenibili, previa verifica della compatibilità idraulica condotta sulla base della scheda tecnica allegata alle presenti norme (**All. A punti 2.1 e 2.2**);
 - f.** realizzazione delle opere di raccolta, regolazione, trattamento, presa e restituzione dell'acqua;
 - g.** opere di irrigazione che non siano in contrasto con le esigenze di sicurezza idraulica;
 - h.** realizzazione e manutenzione di sentieri e di piste da sci purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità e siano segnalate le situazioni di rischio.

2. Sono altresì consentiti gli interventi necessari in attuazione delle normative vigenti in materia di sicurezza idraulica, eliminazione di barriere architettoniche, efficientamento energetico, prevenzione incendi, tutela e sicurezza del lavoro, tutela del patrimonio culturale-paesaggistico, salvaguardia dell'incolumità pubblica, purché realizzati mediante soluzioni tecniche e costruttive funzionali a minimizzarne la vulnerabilità.

3. Nelle aree classificate a pericolosità elevata, rappresentate nella cartografia di Piano con denominazione P3A, possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P3B nonché i seguenti:

- a. ristrutturazione edilizia di opere pubbliche o di interesse pubblico;
- b. ampliamento degli edifici esistenti e realizzazione di locali accessori al loro servizio per una sola volta a condizione che non comporti mutamento della destinazione d'uso né incremento di superficie e di volume superiore al 10% del volume e della superficie totale e sia realizzato al di sopra della quota di sicurezza idraulica che coincide con il valore superiore riportato nelle mappe delle altezze idriche per scenari di media probabilità con tempo di ritorno di cento anni;
- c. installazione di strutture amovibili e provvisorie a condizione che siano adottate specifiche misure di sicurezza in coerenza con i piani di emergenza di protezione civile e comunque prive di collegamento di natura permanente al terreno e non destinate al pernottamento.

ARTICOLO 13 – AREE CLASSIFICATE A PERICOLOSITÀ MEDIA (P2)

1. Nelle aree classificate a pericolosità media P2 possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P3B e P3A secondo le disposizioni di cui all'articolo 12.

2. L'ampliamento degli edifici esistenti e la realizzazione di locali accessori al loro servizio è consentito per una sola volta a condizione che non comporti mutamento della destinazione d'uso né incremento di superficie e di volume superiore al 15% del volume e della superficie totale e sia realizzato al di sopra della quota di sicurezza idraulica che coincide con il valore superiore riportato nelle mappe delle altezze idriche per scenari di media probabilità con tempo di ritorno di cento anni.

3. L'attuazione degli interventi e delle trasformazioni di natura urbanistica ed edilizia previsti dai piani di assetto e uso del territorio vigenti alla data di adozione del Piano e diversi da quelli di cui al comma 2 e dagli interventi di cui all'articolo 12, è subordinata alla verifica della compatibilità idraulica condotta sulla base della scheda tecnica allegata alle presenti norme (**All. A punti 2.1 e 2.2**) garantendo comunque il non superamento del rischio specifico medio R2.

4. Le previsioni contenute nei piani urbanistici attuativi che risultano approvati alla data di adozione del Piano si conformano alla disciplina di cui al comma 3.

5. Nella redazione degli strumenti urbanistici e delle varianti l'individuazione di zone edificabili è consentita solo previa verifica della mancanza di soluzioni alternative al di fuori dell'area classificata e garantendo comunque il non superamento del rischio specifico medio R2. L'attuazione degli

interventi diversi da quelli di cui al comma 2 e di cui all'articolo 12 resta subordinata alla verifica della compatibilità idraulica condotta sulla base della scheda tecnica allegata alle presenti norme (**AII. A punti 2.1 e 2.2**).

ARTICOLO 14 – AREE CLASSIFICATE A PERICOLOSITÀ MODERATA (P1)

1. Nelle aree classificate a pericolosità moderata P1 possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P3A, P3B, P2 secondo le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia di edifici.
2. L'attuazione degli interventi e delle trasformazioni di natura urbanistica ed edilizia previsti dai piani di assetto e uso del territorio vigenti alla data di adozione del Piano e diversi da quelli di cui agli articoli 12 e 13 e dagli interventi di ristrutturazione edilizia, è subordinata alla verifica della compatibilità idraulica condotta sulla base della scheda tecnica allegata alle presenti norme (**AII. A punti 2.1 e 2.2**) solo nel caso in cui sia accertato il superamento del rischio specifico medio R2.
3. Le previsioni contenute nei piani urbanistici attuativi che risultano approvati alla data di adozione del Piano si conformano alla disciplina di cui al comma 2.
4. Tutti gli interventi e le trasformazioni di natura urbanistica ed edilizia che comportano la realizzazione di nuovi edifici, opere pubbliche o di interesse pubblico, infrastrutture, devono in ogni caso essere collocati a una quota di sicurezza idraulica pari ad almeno 0,5 m sopra il piano campagna. Tale quota non si computa ai fini del calcolo delle altezze e dei volumi previsti negli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del Piano.

ARTICOLO 15 – LOCALI INTERRATI O SEMINTERRATI

1. Nelle aree fluviali, in quelle a pericolosità elevata P3A e P3B, in quelle a pericolosità media P2, è vietata la realizzazione di locali interrati e seminterrati.
2. Nelle aree a pericolosità moderata P1 la realizzazione di locali interrati e seminterrati è subordinata alla realizzazione di appositi dispositivi e impianti a tutela dell'incolumità delle persone e dei beni esposti. Gli stessi devono essere idonei a garantire la sicura evacuazione dai locali in condizione di allagamento o di presenza di materiale solido.
3. Le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, disciplinano l'uso del territorio e le connesse trasformazioni urbanistiche ed edilizie anche assumendo determinazioni più restrittive rispetto alle previsioni di cui al comma 1 e 2.

ARTICOLO 16 – EFFICACIA DEL PIANO E COORDINAMENTO CON LA PREGRESSA PIANIFICAZIONE DI BACINO

- 1.** Le presenti norme sono poste in salvaguardia per effetto dell'adozione del Piano da parte della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso dell'adozione della delibera in Gazzetta Ufficiale.
- 2.** Dalla data di entrata in vigore delle norme di Piano decadono le misure di salvaguardia assunte con delibera della Conferenza Istituzionale Permanente 20 dicembre 2019 (G.U. n. 78 del 24 marzo 2020).
- 3.** Dalla data di entrata in vigore delle norme di Piano cessano di avere efficacia i Piani stralcio per la sicurezza idraulica e, per la parte idraulica, i Piani per l'Assetto Idrogeologico (PAI) presenti nel distretto idrografico delle Alpi Orientali.
- 4.** I Piani per l'Assetto Idrogeologico (PAI) presenti nel distretto idrografico delle Alpi Orientali continuano a esprimere le conoscenze, le disposizioni e le mappature relative alla pericolosità e al rischio geologico dovuto a fenomeni gravitativi e valanghivi.
- 5.** L'allegato B delle presenti norme disciplina l'utilizzo dei serbatoi idroelettrici ai fini della laminazione delle piene delle aste fluviali del Brenta, Piave, Meduna e definisce principi generali per l'attuazione degli interventi di manutenzione idraulica.
- 6.** Per le Province autonome di Trento e di Bolzano restano riservate le competenze attribuite dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione che vengono esercitate secondo quanto disposto dalla rispettiva pianificazione di settore.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

ALLEGATO A

1. Aggiornamento della mappatura della pericolosità ai sensi dell'articolo 6.

LETTERA A: ERRORI MATERIALI

Devono essere forniti tutti gli elementi tecnici e conoscitivi a supporto della proposta di modifica della carta della pericolosità. L'Autorità di Bacino procede alla verifica delle informazioni e all'eventuale proposta di modifica della cartografia.

LETTERA B: INTERVENTI DI MITIGAZIONE

Le analisi elencate al paragrafo 1.1, differenziate per tipologia di fenomeno, devono essere effettuate sia nello stato di fatto che in quello di progetto per verificare che l'intervento non generi incremento di pericolosità dell'area interessata nonché a valle o a monte della stessa.

LETTERE C - D: NUOVE CONOSCENZE E NUOVE SITUAZIONI DI DISSESTO

Le analisi elencate al paragrafo 1.1, differenziate per tipologia di fenomeno, devono essere effettuate producendo la relativa documentazione.

1.1 METODO DI ANALISI

1.1.1 Alluvioni di pianura

Le analisi devono essere condotte producendo:

- una relazione idrologica secondo le indicazioni di cui al par. 1.1 dell'Allegato I per i tempi di ritorno di 30, 100, 300 anni;
- la modellazione con modello bidimensionale a fondo fisso sulla base degli idrogrammi di cui al punto precedente secondo le indicazioni di cui al par. 1.2 dell'Allegato I;
- una relazione idraulica comprensiva della descrizione dell'attività modellistica effettuata;
- la proposta di mappatura della pericolosità secondo la procedura di cui al par. 1.3 dell'Allegato I.

1.1.2 Alluvioni costiere

Le analisi devono essere condotte producendo:

- la modellazione idraulica secondo le indicazioni di cui al par. 2.1 dell'Allegato I;
- una relazione idraulica comprensiva della descrizione dell'attività modellistica effettuata;
- la proposta di mappatura della pericolosità secondo la procedura di cui al par. 2.2 dell'Allegato I.

1.1.3 Colate detritiche e alluvioni torrentizie

Nel caso in cui la proposta di aggiornamento abbia ad oggetto cartografia di Piano che identifica una conoide, si richiede la compilazione della scheda bacino-conoide, di cui all'Allegato 1A del Piano, ai fini della identificazione del fenomeno.

Nel caso di **colata detritica**:

la proposta di mappatura può essere effettuata con la metodologia speditiva di cui al par. 3.1 dell'Allegato I se gli interventi di mitigazione rientrano fra quelli previsti al par. 3.1.2. In caso contrario, è necessario applicare la metodologia dettagliata di cui al par. 3.2 producendo la seguente analisi:

- una relazione idrologica secondo le indicazioni di cui al par. 3.2.1 dell'Allegato I per i tempi di ritorno di 30, 100, 300 anni;
- la modellazione con modello bidimensionale bifase sulla base degli idrogrammi di cui al punto precedente secondo le indicazioni di cui al par. 3.2.2 dell'Allegato I;
- una relazione idraulica comprensiva della descrizione dell'attività modellistica effettuata;
- la proposta di mappatura della pericolosità secondo la procedura di cui al par. 3.2.3 dell'Allegato I.

Nel caso di **alluvione torrentizia**:

Le analisi devono essere condotte producendo:

- una relazione idrologica secondo le indicazioni di cui al par. 4.1.2 dell'Allegato I per i tempi di ritorno di 30, 100, 300 anni;
- la modellazione a fondo mobile in regime non stazionario con modello bidimensionale sulla base degli idrogrammi di cui al punto precedente secondo le indicazioni di cui al par. 4.1.3 dell'Allegato I;
- una relazione idraulica comprensiva della descrizione dell'attività modellistica effettuata;
- la proposta di mappatura della pericolosità secondo la procedura di cui al par. 4.1.4 dell'Allegato I.

1.2 SOFTWARE MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AUTORITÀ DI BACINO

L'Autorità di bacino mette a disposizione per la modellazione delle colate detritiche il modello DFRM scaricabile dalla piattaforma SIGMA (<https://sigma.distrettoalpiorientali.it/>).

L'Autorità di bacino mette a disposizione il software HERO, scaricabile dalla piattaforma SIGMA (<https://sigma.distrettoalpiorientali.it/>), per la redazione della proposta di aggiornamento delle mappe della pericolosità per tutti i tipi di fenomeno.

1.3 CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE

Le elaborazioni dovranno essere presentate all'Autorità di Bacino attraverso la piattaforma SIGMA (<https://sigma.distrettoalpiorientali.it/>) secondo le modalità previste dalla medesima.

2. Verifica di compatibilità idraulica

2.1 METODO DI ANALISI

La caratterizzazione delle condizioni idrauliche nello stato di fatto e nello stato di progetto deve essere effettuata applicando le metodologie correlate alla tipologia di fenomeno di cui al punto 1.1 (alluvione di pianura, alluvione costiera, colata detritica, alluvione torrentizia), per verificare che l'intervento proposto sia in condizioni di sicurezza e non generi incremento di pericolosità dell'area interessata nonché a valle o a monte della stessa per un evento di piena caratterizzato da un tempo di ritorno pari a 100 anni.

In alternativa tali analisi possono essere condotte implementando un modello idraulico bidimensionale ad area limitata di adeguata estensione (almeno 2km a monte e a valle dell'area interessata) correlato alla tipologia di fenomeno (alluvione di pianura, alluvione costiera, colata detritica, alluvione torrentizia). Il modello nella configurazione esistente del territorio - stato di fatto - dovrà essere calibrato utilizzando come riferimento i risultati delle analisi prodotte dall'Autorità di bacino dalle quali consegue l'attuale mappatura del pericolo.

2.2 SOFTWARE MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AUTORITÀ DI BACINO

L'Autorità di bacino mette a disposizione per la modellazione delle colate detritiche il modello DFRM scaricabile dalla piattaforma SIGMA (<https://sigma.distrettoalpiorientali.it/>).

L'Autorità di bacino mette a disposizione il software HERO, scaricabile dalla piattaforma SIGMA (<https://sigma.distrettoalpiorientali.it/>), per la valutazione del pericolo e del rischio per tutti i tipi di fenomeno.

3. Interventi nelle aree fluviali ai sensi dell'articolo 10 e 11.

3.1 METODO DI ANALISI

Le analisi da effettuarsi sia nello stato di fatto che in quello di progetto devono essere condotte mediante:

- una relazione idrologica secondo le indicazioni di cui al par. 4.1.1 dell'Allegato I per un tempo di ritorno di 100 anni;
- la modellazione a fondo mobile in regime non stazionario con modello bidimensionale sulla base degli idrogrammi di cui al punto precedente secondo le indicazioni di cui al par. 4.1.2 dell'Allegato I;
- una relazione idraulica comprensiva della descrizione dell'attività modellistica effettuata.

3.2 ASPORTAZIONE DI MATERIALE LITOIDE

Al fine di poter valutare gli effetti dell'intervento è necessario produrre:

- un bilancio del trasporto solido al fondo comprensivo di un confronto fra i flussi di sedimento e i volumi di asportazione previsti nell'intervento in oggetto e negli altri possibili interventi di asportazione che insistono sullo stesso corso d'acqua;
- un'analisi dettagliata dell'evoluzione planoaltimetrica del corso d'acqua oggetto dell'intervento (per un tratto di lunghezza significativa e su un intervallo temporale non inferiore a 50 anni) e delle tendenze evolutive future su un tempo scala di almeno 50 anni;
- a partire dalla configurazione morfologica finale di cui al precedente punto (evoluzione futura su un tempo scala di almeno 50 anni), un'analisi degli effetti dell'intervento per una lunghezza di almeno 2 km a monte e a valle dell'area interessata, con modellazione bidimensionale a fondo mobile in regime non stazionario dell'evento di piena centenario nello stato di fatto e nello stato di progetto. Le elaborazioni dovranno comprendere un confronto dettagliato fra i suddetti due scenari in termini di tirante idraulico, distribuzione spaziale della velocità della corrente e variazione delle quote del fondo pre e post evento;
- una relazione descrittiva dell'attività modellistica effettuata.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

ALLEGATO B

Utilizzo dei serbatoi idroelettrici ai fini della laminazione delle piene

1. Allo scopo di perseguire gli obiettivi di prevenzione del rischio idraulico e di moderazione delle piene delle aste fluviali del Brenta, Piave, Meduna, è fondamentale principio di precauzione mantenere, nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 30 novembre, i livelli idrometrici dei serbatoi elencati in tabella entro le relative quote di salvaguardia, salvo il verificarsi, durante detto periodo, di eventi di piena.

Bacino	Serbatoio	Quota di salvaguardia (m s.l.m.)
Brenta	Corlo	252
Piave	Pieve di Cadore	667
	Santa Croce (Bastia)	381
Livenza	Ca' Zul	560
	Ca' Selva	460
	Ponte Racli	da stabilire volta per volta in funzione delle verifiche di stabilità del dissesto in località Faidona

2. Le eventuali operazioni di svasso controllato dei serbatoi del Corlo, Pieve di Cadore e Santa Croce (Bastia), hanno inizio a partire dal 1° settembre salvo la possibilità da parte della Regione Veneto di posticipare di non più di dieci giorni tale data nel caso in cui le previsioni meteorologiche non evidenzino alcuna perturbazione di rilievo; le operazioni di svasso devono essere eseguite progressivamente mediante manovre ordinarie previste dai vigenti fogli condizioni e secondo le modalità stabilite dalla Regione Veneto, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile - Ufficio Tecnico per le Dighe di Venezia, sentite le competenti autorità idrauliche. La Regione del Veneto, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile - Ufficio Tecnico per le Dighe di Venezia, può individuare ulteriori misure di contenimento dei livelli idrometrici del serbatoio di S. Croce (Bastia) nel periodo compreso tra il 1° dicembre ed il 31 agosto, finalizzate alla salvaguardia idraulica delle aree rivierasche del torrente Rai e in particolare dell'area denominata Piana delle Paludi.
3. Le eventuali operazioni di svasso controllato dei serbatoi di Ca' Zul, Ca' Selva e Ponte Racli, hanno inizio a partire dal 1° settembre salvo la possibilità da parte dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali di posticipare di non più di dieci giorni tale data nel caso in cui le previsioni meteorologiche non evidenzino alcuna perturbazione di rilievo; le operazioni di svasso devono essere eseguite progressivamente mediante manovre ordinarie previste dai vigenti fogli condizioni e secondo le modalità stabilite dall'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile - Ufficio Tecnico per le Dighe di Venezia, sentite le competenti autorità idrauliche.
4. La Regione Veneto e l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali possono, secondo le rispettive competenze, procedere motivatamente alla modifica dei parametri temporali e di quota idrometrica, in relazione alla mutata distribuzione temporale dei regimi di piena, alla

mutata pericolosità idraulica delle tratte fluviali sottese dai serbatoi oppure alla mutata officiosità delle opere di scarico.

5. I soggetti gestori forniscono alla Regione del Veneto e all'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, secondo le rispettive competenze, tutti i dati necessari per verificare l'efficacia nel tempo delle azioni non strutturali dei commi precedenti.

Principi generali di manutenzione idraulica

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 10 delle norme tecniche di attuazione del Piano, gli interventi di manutenzione idraulica che determinano asportazione di materiale litoide devono garantire:
 - l'assetto morfodinamico del corso d'acqua, la funzionalità ecosistemica e la conservazione della biodiversità, tenuto conto degli obiettivi di qualità ambientale dettati dall'art. 4 della direttiva 2000/60/CE;
 - la prioritaria destinazione degli esuberanti derivanti dall'asportazione di materiale litoide al ritombamento delle eventuali sovraescavazioni;
 - la movimentazione o l'asportazione di materiale sulla base di punti fissi o sezioni, necessari per verificare l'evoluzione morfologica dell'alveo fluviale nel tempo, curando di salvaguardare o ricostruire il piano di divagazione ed espansione per prevenire ed evitare dannose incisioni dell'alveo.
2. Gli interventi pubblici e privati ricadenti all'interno dell'area fluviale del Cellina-Meduna delimitata a nord dalla diga di Ravedis sul torrente Cellina e dalla traversa di Ponte Maraldi sul torrente Meduna e a sud dalla sezione di attraversamento della S.S. n. 13, devono favorire l'incremento della permeabilità, salvaguardare la capacità di spagliamento delle acque, favorire il recupero delle aree oggi non disponibili alla libera espansione dei corsi d'acqua, assicurare il ripascimento del materiale solido nel successivo trasporto verso le parti medie e basse del sistema fluviale.
3. Le attività di manutenzione degli apparati di foce e dell'arco litoraneo, qualora comportanti il dragaggio dei fondali, devono privilegiare l'utilizzazione del materiale asportato per il ripascimento dei litorali previa verifica di caratterizzazione fisica, chimica, biologica e ambientale, secondo la normativa vigente.